



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 14 del 29/06/2026

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO MISURE PREMIALI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI TUSA.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **20.04** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 23.06.2026 prot. n. 8254, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Presente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Presente
Vincenzo Matassa	Assente	Tommaso Dipollina	Presente

Assegnati n° 10	Presenti n° 8	In carica n° 10	Assenti n° 2
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Longo Mario - Genovese Concetta – Dipollina Tommaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Comunica che sulla proposta sono pervenuti sette emendamenti, con lettera acquisita al protocollo comunale in data 29.6.2026 al n. 8406, inammissibili poiché pervenuti domenica 28 giugno, un minuto dopo la mezzanotte. Il regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale prevede che gli emendamenti possono essere presentati nei due giorni precedenti la data della seduta e pertanto, dovevano pervenire entro il 27 giugno. Precisa che la proposta è corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Invita la Presidente della Commissione regolamenti ad illustrare l'argomento.

La consigliera MARINARO dà lettura del contenuto del documento che consegna per essere allegato al presente verbale. Aggiunge che per questo regolamento la Commissione si è riunita due volte e, prendendo spunto dalla proposta di modifica avanzata nel corso della prima riunione dal componente consigliere Serruto, nella riunione del 23.6.2026 si è provveduto a rivedere la bozza già licenziata, aggiungendo alcune previsioni. Sottolinea l'utilità del confronto.

La PRESIDENTE ringrazia la consigliera Marinaro per l'impegno profuso in merito al regolamento in questione.

Il consigliere SERRUTO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, comunica di avere partecipato alla prima riunione presentando una bozza. Le modifiche apportate alla bozza licenziata nel corso del secondo incontro, al quale non ha potuto partecipare, sono state poche rispetto a quanto proposto e per tale motivo sono stati presentati gli emendamenti. Preannuncia il voto contrario del gruppo Orgoglio Tusa.

La consigliera GENOVESE, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che questo regolamento, consente di allinearsi alla normativa regionale e, per tale motivo, comunica che il gruppo SiAmo Tusa esprime voto favorevole alla proposta.

La PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 6 – contrari n. 2.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta. Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti giusto verbale n. 14 del 26.6.2026, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 8362;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile dall'oggetto: "Approvazione Regolamento misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

La Presidente alle ore 20.35 dichiara chiusa la seduta.



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13 del 24/06/2026

Proponente: Assessore - Giovanna Tiziana Scattareggia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MISURE PREMIALI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI TUSA.

- Il Comune di Tusa, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare in materia di entrate locali, intende approvare uno strumento organico volto a favorire un rapporto più collaborativo, ordinato e sostenibile tra Ente e contribuenti e a migliorare la capacità finanziaria del Comune;
- L'approvazione del regolamento ha come finalità principale quella di favorire i cittadini, consentendo, nei limiti di legge, modalità di adempimento più semplici, gradualità nel pagamento delle somme dovute e valorizzazione dei comportamenti fiscalmente corretti;
- la disciplina regolamentare introduce, nello specifico, misure premiali in materia di rateizzazione per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso una pec, ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune, favorendo la digitalizzazione dei servizi, e in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base di assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;
- le misure previste non configurano condono, sanatoria o rinuncia generalizzata al credito tributario, ma strumenti ordinari di organizzazione del rapporto tributario, diretti a migliorare la riscossione, ridurre i costi amministrativi e agevolare l'adempimento spontaneo.

RICHIAMATO l'art. 12 della L.R. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1, che, nell'ambito delle misure a sostegno della finanza locale, richiama l'introduzione di misure premiali e prevede un correlato finanziamento regionale in favore dei Comuni aventi titolo;

VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 17 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, esitato favorevolmente dall'apposita Commissione regolamenti nella seduta del 23.06.2026;

CONSIDERATO che il predetto regolamento risponde all'esigenza di prevedere criteri predeterminati, trasparenti e non discrezionali per l'accesso alle misure premiali, evitando disparità di trattamento tra contribuenti che si trovino in condizioni analoghe;

CONSIDERATO, altresì, che l'incremento delle possibilità di rateizzazione, entro limiti certi e controllabili, consente di sostenere i contribuenti in temporanea difficoltà senza pregiudicare l'interesse pubblico alla riscossione delle entrate comunali e valorizza il domicilio digitale;

DATO ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere da parte del Revisore dei Conti;

PROPONE

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato regolamento contenente misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa;

DI DARE ATTO che le norme contenute nel predetto regolamento sono finalizzate a favorire i cittadini e i contribuenti del Comune di Tusa, mediante misure di semplificazione, rateizzazione, valorizzazione della correttezza fiscale, nello spirito dell'art. 12 della L.R. n. 01/2026 nell'ambito delle misure a sostegno della finanza locale;

DI DICHIARARE la delibera approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere senza indugio agli adempimenti consequenziali.

Il Proponente

Giovanna Tiziana Scattareggia
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 13**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO MISURE PREMIALI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI TUSA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 24/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.07.2026 al 17.07.2026.

Tusa, li 02/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;
- Diverrà esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 02/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 02/07/2026
Anna Angela Testagrossa in data 02/07/2026
Rosaria Piscitello in data 02/07/2026



COMUNE DI TUSA

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 11:00 e seguenti presso la Casa Comunale, si riunisce la Commissione per la revisione del regolamento del consiglio e dello statuto comunale per discutere:

- Schema Regolamento misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa, proposta dall'amministrazione.

Alla seduta risultano:

Presidente della Commissione	Marinaro Santina	Presente
Componente	Genovese Concetta	Presente
Componente	Serruto Arcangelo	Assente

A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati sullo Schema di Regolamento misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa, si è ritenuto necessario riesaminare il testo tenendo conto dei nuovi rilievi formulati dal consigliere A. Serruto e dagli altri componenti.



A conclusione dei lavori, la commissione approva il regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.

Tusa, 23/06/2026

I Presenti:



<i>Presidente commissione</i>	
Componente	

Nell'anno 2026 il giorno 23 del mese di giugno è stato esaminato e licenziato il regolamento:

“Schema Regolamento misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa”

Si rinvia all'area competente per le dovute formalità.

I componenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



CITTA' DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

**Regolamento misure premiali a favore dei contribuenti
del Comune di Tusa**

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Principi generali.....	4
Art. 5 Presupposti per la concessione della rateizzazione.....	4
Art. 6 Piano ordinario di rateizzazione	5
Art. 7 Misure premiali	5
Art. 8 Misure premiali per persone fisiche che eleggono domicilio digitale presso PEC	5
Art. 9 Misure premiali per contribuenti virtuosi	6
Art. 10 Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione.....	7
Art. 11 Istanza di rateizzazione	7
Art. 12 Decadenza dal piano di rateizzazione	8
Art. 13 Controlli.....	8
Art. 14 Trattamento dei dati personali	8
Art. 15 Modulistica e disposizioni operative	9
Art. 16 Coordinamento con altri regolamenti comunali	9
Art. 17 Entrata in vigore	9

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le misure premiali finalizzate a favorire:

- a) la più efficace riscossione delle entrate tributarie comunali;
- b) la regolarizzazione spontanea e ordinata delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- c) la digitalizzazione dei rapporti tra Comune e contribuente;
- d) la riduzione dei costi amministrativi di notifica, gestione e riscossione;
- e) la valorizzazione dei comportamenti fiscalmente corretti e collaborativi.

2. Le misure premiali di cui al presente regolamento non hanno natura di condono, sanatoria, definizione agevolata o rinuncia al credito tributario, ma costituiscono strumenti ordinari di gestione del rapporto tributario, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, della parità di trattamento, della capacità contributiva e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle entrate tributarie comunali, comunque denominate, gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti affidatari, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a titolo esemplificativo:

- a. la tassa sui rifiuti — TARI;
- b. l'imposta municipale propria — IMU, nei limiti di compatibilità con le modalità legali di versamento;
- c. gli altri tributi comunali istituiti o disciplinati dalla legge e dai regolamenti dell'Ente;
- d. le somme dovute a seguito di avvisi bonari, solleciti, avvisi di accertamento, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali, atti di recupero, intimazioni di pagamento o altri atti comunque denominati aventi ad oggetto entrate tributarie comunali.

3. Le disposizioni in materia di rateizzazione si applicano sino al momento dell'eventuale affidamento del carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altro soggetto della riscossione coattiva.

4. Restano ferme le disposizioni speciali previste dalla legge statale, dalla normativa regionale, dai regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi, dalle deliberazioni tariffarie e dagli atti dell'Autorità competente, ove applicabili.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**contribuente**”: il soggetto passivo del tributo o il soggetto comunque tenuto al pagamento dell'entrata tributaria comunale;

- b) “**persona fisica non esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo**”: il contribuente persona fisica che agisce per obbligazioni tributarie riferibili alla propria sfera personale o familiare e non all’esercizio di attività economica, imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- c) “**domicilio digitale**”: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito digitale qualificato eletto dal contribuente secondo la normativa vigente, anche mediante iscrizione nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) e comunicato al Comune per le finalità tributarie;
- d) “**contribuente virtuoso**”: il contribuente che, nel triennio antecedente all’anno di presentazione dell’istanza o di applicazione della misura, non presenta morosità tributarie pregresse nei confronti del Comune e non è decaduto da precedenti piani di rateizzazione;
- e) “**morosità pregressa**”: l’esistenza di debiti tributari comunali certi, liquidi ed esigibili, scaduti e non pagati, non oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e non regolarmente inseriti in un piano di rateizzazione in corso;
- f) “**piano di rateizzazione**”: il provvedimento con il quale il Comune consente il pagamento dilazionato delle somme dovute.

Art. 4 Principi generali

1. Le misure premiali sono applicate secondo criteri di trasparenza, proporzionalità, imparzialità, sostenibilità finanziaria e tutela dell’interesse pubblico alla riscossione.
2. Nessuna misura premiale può comportare:
 - a) rinuncia al tributo dovuto, salvo le riduzioni espressamente consentite dalla legge;
 - b) riduzione di sanzioni o interessi, salvo diversa espressa previsione normativa;
 - c) pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell’Ente;
 - d) disparità di trattamento tra contribuenti che si trovino in condizioni analoghe;
 - e) applicazione automatica in favore di soggetti decaduti da precedenti benefici o non in regola con gli obblighi tributari comunali, salvo regolarizzazione integrale della posizione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente.

Titolo II

Rateizzazione ordinaria e misure premiali

Art. 5 Presupposti per la concessione della rateizzazione

1. Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune per entrate tributarie quando versi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, tale da rendere gravoso il pagamento in unica soluzione.
2. La temporanea difficoltà può essere dichiarata dal contribuente mediante apposita istanza, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà dell’Ufficio tributi di richiedere documentazione integrativa nei casi di importo rilevante, reiterazione delle richieste o elementi di incertezza.
3. La **rateizzazione non è concessa** quando:

- a) il contribuente sia già decaduto, nei tre anni precedenti, da due o più piani di rateizzazione concessi dal Comune, salvo integrale pagamento delle somme scadute;
- b) la richiesta abbia finalità meramente dilatoria;
- c) sia già iniziata una procedura esecutiva non compatibile con la dilazione richiesta, salvo valutazione favorevole dell'Ufficio competente;
- d) il debito sia di importo inferiore a euro 100,00, salvo casi eccezionali motivati.

Art. 6 Piano ordinario di rateizzazione

1. In assenza delle condizioni premiali di cui agli articoli successivi, la rateizzazione ordinaria è concessa secondo il seguente schema:

SCHEMA		
	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100,00 €	Nessuna dilazione	
Da 100,01 a 500,00 €	2	4
Da 500,01 a 3.000,00 €	5	10
Da 3.000,01 a 10.000,00 €	11	20
Da 10.000,01 a 20.000,00 €	21	36
Oltre 20.000,01 €	37	72

- 2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50,00. Il numero delle rate è comunque determinato in modo che l'importo di ciascuna rata non risulti inferiore al minimo applicabile.
- 3. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.

Art. 7 Misure premiali

1. In attuazione dell'articolo 12 della Legge regionale Sicilia n. 1/2026 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e favorire una più efficace gestione delle entrate comunali, sono introdotte le seguenti misure premiali:

- a) Domicilio digitale (PEC)
- b) Contribuenti virtuosi

Art. 8 Misure premiali per persone fisiche che eleggono domicilio digitale presso PEC

- 1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari comunali beneficiano, su istanza, delle misure premiali previste dal presente articolo.
- 2. Per accedere al beneficio, il contribuente deve:

- a) essere persona fisica;
 - b) non agire in relazione a debiti tributari connessi all'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
 - c) eleggere domicilio digitale presso un indirizzo PEC valido e attivo univocamente correlato al proprio codice fiscale, così come risultante da INAD;
 - d) autorizzare il Comune all'utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la trasmissione degli atti tributari di propria competenza;
 - e) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione, cessazione, revoca o malfunzionamento dell'indirizzo PEC indicato;
 - f) dichiarare che il proprio indirizzo PEC è legato univocamente ad una persona fisica non esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo e che, pertanto, non è presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) o registri analoghi.
3. In favore dei soggetti di cui al presente articolo, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 5 rate rispetto ai limiti ordinari previsti all'art. 6, nel limite massimo complessivo di **77** rate mensili.
4. Per i medesimi soggetti, l'importo minimo della rata è ridotto a euro 40,00
5. La misura premiale è concessa esclusivamente per le istanze presentate dopo l'elezione del domicilio digitale o contestualmente alla stessa.
6. La revoca del domicilio digitale, la sua inattività imputabile al contribuente o l'impossibilità di utilizzare l'indirizzo PEC per causa imputabile al contribuente comportano la perdita del beneficio per i piani non ancora perfezionati e, per quelli in corso, la facoltà dell'Ufficio di rideterminare il piano secondo le regole ordinarie.

Art. 9 Misure premiali per contribuenti virtuosi

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi coloro che:
- a) non risultano morosi nei confronti del Comune per entrate tributarie;
 - b) non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;
 - c) non hanno reso dichiarazioni tributarie false o gravemente infedeli accertate in via definitiva;
 - d) non hanno omesso il pagamento di rate già scadute relative a piani in essere, salvo regolarizzazione prima della presentazione della nuova istanza.
2. Non costituiscono morosità ostativa:
- a) i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa;
 - b) i debiti inseriti in un piano di rateizzazione regolarmente rispettato;
 - c) le somme oggetto di contenzioso pendente, fino alla definitività della pretesa, purché non sia stata rigettata l'eventuale istanza di sospensione e non vi siano altri debiti scaduti e non pagati;
 - d) i debiti non ancora scaduti.

3. In favore dei contribuenti virtuosi, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 5 rate rispetto ai limiti ordinari previsti all'art. 6, nel limite massimo complessivo di **77** rate mensili.
4. Per i contribuenti virtuosi l'importo minimo della rata è ridotto a euro 40,00.
5. La qualifica di contribuente virtuoso è verificata dall'Ufficio tributi sulla base delle risultanze degli archivi comunali, dei dati disponibili presso il concessionario o soggetto affidatario della riscossione e delle dichiarazioni rese dal contribuente.

Art. 10 Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione

1. Le misure premiali previste dagli articoli 8 e 9 sono cumulabili qualora il contribuente possieda contestualmente i requisiti ivi previsti.
2. In caso di cumulo:
 - a) il numero massimo di rate può essere aumentato di ulteriori 8 rate rispetto a quello massimo concedibile.
 - b) resta fermo il limite massimo complessivo di **80** rate mensili;
 - c) l'importo minimo della rata può essere ridotto fino a euro 30,00;
3. Il cumulo non è ammesso in favore dei contribuenti che abbiano già beneficiato, nei dodici mesi precedenti, di una rimodulazione straordinaria di un piano di rateizzazione per cause di inadempimento.

Art. 11 Istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio tributi.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente;
 - b) il codice fiscale o partita IVA;
 - c) il tributo e l'atto cui si riferisce la richiesta;
 - d) l'importo complessivo da rateizzare;
 - e) la proposta di numero di rate;
 - f) la dichiarazione di temporanea difficoltà economica;
 - g) l'eventuale richiesta di applicazione delle misure premiali;
 - h) l'eventuale indicazione del domicilio digitale PEC;
 - i) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di contribuente virtuoso, ove richiesta;
 - j) l'impegno al pagamento puntuale delle rate.
3. L'Ufficio tributi decide sull'istanza entro 30 giorni dalla ricezione, salvo sospensione del termine per richiesta di integrazioni documentali.
4. Il provvedimento di accoglimento indica:
 - a) l'importo complessivo dovuto;

- b) il numero delle rate;
- c) l'importo di ciascuna rata;
- d) le scadenze di pagamento;
- e) gli interessi eventualmente dovuti;
- f) le condizioni di decadenza;
- g) le conseguenze del mancato pagamento.

Art. 12 Decadenza dal piano di rateizzazione

1. Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, nell'arco di otto mesi nel corso del periodo di rateazione, salvo diversa disciplina inderogabile prevista dalla legge.
2. In caso di decadenza:
 - a) l'intero importo residuo diviene immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - b) non possono essere concessi nuovi piani di rateizzazione per il medesimo debito, salvo pagamento delle rate scadute o specifica valutazione motivata dell'Ufficio;
 - c) il contribuente perde, per il triennio successivo, la qualifica di contribuente virtuoso;
 - d) il Comune procede alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il lieve ritardo nel pagamento di una rata, non superiore a 7 giorni, non determina decadenza qualora abbia carattere occasionale e sia sanato spontaneamente.

Titolo III Procedimento, controlli e disposizioni finali

Art. 13 Controlli

1. L'Ufficio tributi effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini dell'accesso alle misure premiali.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, incomplete o non veritiere:
 - a) il contribuente decade dal beneficio;
 - b) il Comune procede al recupero delle somme eventualmente non versate;
 - c) si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - d) resta ferma la segnalazione all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.
3. L'indebita fruizione delle misure premiali comporta l'esclusione da ulteriori benefici per i tre anni successivi, salvo che l'irregolarità sia meramente formale e sia sanata tempestivamente dal contribuente.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini del presente regolamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 82/2005.

2. I dati relativi al domicilio digitale, alla posizione tributaria, ai piani di rateizzazione e alle modalità di pagamento sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali di gestione, accertamento, riscossione e notifica degli atti tributari comunali.

3. Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati.

Art. 15 Disposizioni operative e modulistica

1. Le disposizioni del presente regolamento sono attuate dalla Giunta Municipale e dal Responsabile dell'Area Contabile ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

2. Il Responsabile dell'Area approva la modulistica necessaria per l'attuazione del presente regolamento. In particolare, possono essere disciplinati:

- a) i modelli di istanza;
- b) le modalità di presentazione telematica;
- c) le procedure interne di verifica;
- d) i flussi informativi con il soggetto gestore della riscossione;
- e) le modalità di controllo delle dichiarazioni;
- f) gli schemi di comunicazione al contribuente.

Art. 16 Coordinamento con altri regolamenti comunali

1. Il presente regolamento integra i regolamenti disciplinanti i singoli tributi.

2. In caso di contrasto con le disposizioni regolamentari previgenti, prevalgono le disposizioni contenute nel presente regolamento limitatamente alla disciplina delle rateizzazioni e delle misure premiali, salve le norme speciali inderogabili previste dalla legge o dai regolamenti dei singoli tributi.

3. Restano ferme le discipline speciali previste per singoli tributi, per le entrate affidate a soggetti esterni o per i carichi già oggetto di riscossione coattiva.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali".



Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 26 Giugno 2026

Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento delle misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 13 del 24/06/2026, concernente **Approvazione regolamento misure premiali a favore dei contribuenti del Comune di Tusa**, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 05/01/2026 n. 1, sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'Ente, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di entrate, intende approvare uno strumento organico volto a favorire un rapporto più collaborativo, ordinato e sostenibile tra Ente e Contribuenti e a migliorare la capacità finanziaria del Comune;

Visto il parere favorevole espresso in data 24/06/2026 dal Responsabile di Settore;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero 17 articoli.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 12 della Legge Regionale n. 1 del 05/01/2026 (Legge di Stabilità Regionale per il triennio 2026-2028) prevede misure a sostegno della finanza locale. Nello specifico l'articolo anzidetto così recita:

1. Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle seguenti misure:

a) previsione dell'affidamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propedeutiche alle dette attività;

b) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;

c) *previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;*

d) *previsione delle misure premiali di cui all'articolo 118-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i contribuenti che adempiano al pagamento di tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;*

e) *previsione di strumenti di pianificazione organizzativa e gestionale, anche mediante il ricorso a figure esterne iscritte negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti per l'implementazione e l'ottimizzazione delle attività di riscossione e recupero dei crediti;*

2. *L'adozione delle misure di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario del comune recante l'indicazione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento adottato, formulata e prodotta secondo modalità e termini indicati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.*

3. *Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra i comuni aventi titolo si provvede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti, fermo restando che ciascun comune può essere destinatario del suddetto riparto esclusivamente per un unico esercizio finanziario tra quelli previsti al comma 1.*

4. *Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che l'allegato schema di regolamento appare in linea con le norme di legge consentendo, altresì, di sostenere i contribuenti in temporanea difficoltà senza pregiudicare l'interesse pubblico alla riscossione delle entrate comunali.

L'Organo di revisione ha verificato la completezza del regolamento che appare coerente con la struttura dell'Ente.

CONCLUSIONE

Si esprime **parere favorevole** alla esaminata proposta rammentando l'Ente che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione ed avvenuta pubblicazione.

IL REVISORE UNICO
Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:
Giovanni Salemi

26/06/2026 09:35:42 UTC+0200

Buonasera a tutti.

Nella mia qualità di Presidente della Commissione Regolamenti, sottopongo oggi all'esame di questo Consiglio Comunale il Regolamento recante misure premiali a favore dei contribuenti, predisposto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni e finalizzato a rendere più efficace, moderno ed equilibrato il rapporto tra l'Amministrazione comunale e i cittadini.

Il regolamento nasce dalla consapevolezza che una buona amministrazione non si misura soltanto nella capacità di accertare e riscuotere le proprie entrate, ma anche nella capacità di costruire un rapporto di fiducia con i cittadini, favorendo l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e valorizzando i comportamenti corretti.

È opportuno precisare sin da subito un elemento essenziale: il presente regolamento non introduce alcuna forma di rinuncia ai crediti dell'Ente. Restano integralmente dovuti i tributi, gli interessi e le eventuali sanzioni previste dalla legge. Le misure previste intervengono esclusivamente sulle modalità di gestione della rateizzazione, secondo criteri predeterminati, trasparenti e nel pieno rispetto dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Gli obiettivi perseguiti sono chiari e concreti: incentivare la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie, migliorare l'efficacia della riscossione, promuovere la digitalizzazione dei rapporti tra cittadino e Comune, ridurre i costi amministrativi delle notifiche e valorizzare i comportamenti fiscalmente corretti.

Per il raggiungimento di tali finalità, il regolamento introduce due misure premiali.

La prima riguarda le persone fisiche che scelgono di eleggere il proprio domicilio digitale mediante posta elettronica certificata, favorendo notifiche più rapide, sicure ed economicamente meno onerose, con evidenti benefici anche in termini di efficienza amministrativa.

La seconda è rivolta ai contribuenti virtuosi, ossia a coloro che risultano in regola con gli obblighi tributari comunali e che hanno mantenuto nel tempo un comportamento corretto nei confronti dell'Ente. A tali soggetti vengono riconosciute condizioni più favorevoli nell'accesso ai piani di rateizzazione, premiando concretamente la puntualità e il senso di responsabilità fiscale.

Il regolamento disciplina, inoltre, in modo puntuale i requisiti per la concessione della rateizzazione, le modalità di presentazione delle istanze, i controlli demandati all'Ufficio Tributi e le ipotesi di decadenza dai benefici, assicurando trasparenza, imparzialità e uniformità di trattamento.

Con questo provvedimento il Comune di Tusa si dota di uno strumento moderno ed equilibrato, capace di coniugare l'interesse pubblico alla riscossione delle entrate con l'esigenza di favorire un rapporto più collaborativo e responsabile tra amministrazione e cittadini.

Si tratta, quindi, di un regolamento rispettoso dei principi di legalità, capacità contributiva, buon andamento dell'azione amministrativa ed equilibrio finanziario dell'Ente.

Per queste ragioni, anche a nome della Commissione Regolamenti, invito il Consiglio comunale ad esprimere voto favorevole all'approvazione del presente regolamento.

Presidente Commissione regolamenti

